

COMUNE DI  
CASTELBALDO



DELIBERAZIONE N. 14

COPIA

Prot. N.

in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Adunanza *Straordinaria* di *Prima* convocazione seduta *Pubblica*

Oggetto: TARI Tassa Rifiuti Solidi Urbani Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021 e determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

Delibera con variazione di Bilancio trasmessa in banca in data \_\_\_\_\_

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs  
18.08.2000, n.267.

N. .... Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno:

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
F.to Baldin Marisa

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **21:15**, presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
All'appello risultano:

<b>BERNARDINELLO RICCARDO</b>	<i>Presente</i>
<b>FUCCI FEDERICO</b>	<i>Assente</i>
<b>ALBORI MARCO</b>	<i>Presente</i>
<b>SPLENDORE NICOLA</b>	<i>Presente</i>
<b>BALBO PIETRO</b>	<i>Presente</i>
<b>BACCAGLINI CATERINA</b>	<i>Assente</i>
<b>BATTAGLIA GIANCARLO</b>	<i>Presente</i>
<b>EZZAMOURI AFAF</b>	<i>Presente</i>
<b>MELON ANDREA</b>	<i>Presente</i>
<b>ANDRIAN ANNA</b>	<i>Presente</i>
<b>CAVALLETTO MARCO</b>	<i>Presente</i>

Totali Presenti **9**, Assenti **2**

Partecipa il Segretario Verbalizzante Dott.ssa **Mariani Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. **BERNARDINELLO RICCARDO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  
**SPLENDORE NICOLA**  
**EZZAMOURI AFAF**  
**CAVALLETTO MARCO**  
invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al nr. \_\_ dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** TARI Tassa Rifiuti Solidi Urbani Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021 e determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

Il sindaco illustra congiuntamente due punti, il precedente (Approvazione modifiche regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti (TARI) punti all'ordine del giorno.

La premessa è che, a seguito di una lettera trasmessa da Villa Estense e poi da questo comune, abbiamo incaricato un soggetto esterno per la validazione. Su richiesta di Villa Estense, la regione ha detto che ente territorialmente competente in materia di PEF è il consiglio di bacino o il comune, non al consorzio Padova sud più di una decina di comuni hanno deciso di percorrere questa strada. Ci siamo affidati allo studio Panna di Bergamo; ci sono state polemiche con il consorzio, ma alla fine abbiamo scelto questo percorso che ci dà maggiore tranquillità. Con questa delibera viene aggiornato il regolamento, e con la successiva vengono approvati il pef e le tariffe TARI. Il PEF è in linea con gli anni recenti. Negli anni precedenti, il piano era pari a 225.000 euro, adesso è diminuito rispetto al 2015. Il PEF è di 173.000 euro, e approveremo le tariffe per 164.000 euro, in quanto Gestione Ambiente copre i costi di gestione della tariffazione. E' coerente con gli anni precedenti.

Albori: il PEF è stato controllato da un soggetto terzo, quindi con maggiore garanzia.

Sindaco: nel 2016 non lo votammo perchè non ci avevano mandato i dati.

Albori: adesso vige un sistema nuovo di tariffazione e calcoli.

Sindaco: non escludo che ci siano altre decisioni in futuro da prendere sul consorzio. Sono sorte altre problematiche e vedremo le decisioni da prendere con gli altri comuni.

Albori: ci saranno leggeri rincari delle tariffe a seconda del tipo di utenza domestica, tra i 6 ai 13 euro annui.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n.41, come modificato dall'art. 2 comma 4 del DL 99/2021, a norma del quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda

la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

**Ricordato** che questo Comune fa parte del Consorzio Padova Sud, consorzio di secondo grado costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione dei servizi affidati direttamente dai comuni aderenti ai Consorzi obbligatori Bacino Padova Tre e Bacino Padova Quattro mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e il Consorzio ha sostenuto di poter essere identificato quale Ente territorialmente competente per gli adempimenti connessi alla validazione e approvazione del PEF dei Comuni consorziati, a mezzo di delibera del C.d.A.;

**Visti:**

- l'art. 6.3 della deliberazione Arera n. 443/2019, a norma del quale la procedura di validazione viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;  
- l'allegato A (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR), all'articolo 1 della deliberazione Arera del 31/10/2019 443/2019/R/rif., che definisce Ente territorialmente competente: l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

**Dato atto che:**

- il Consiglio di bacino è l'ente di governo della gestione integrata dei rifiuti urbani, cui competono le attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;  
- nelle more dell'operatività del Consiglio di bacino Padova Sud, compete ai Comuni la validazione dei PEF nonché la determinazione del livello di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo la procedura prevista dall'art. 6 della deliberazione del 31/10/2019 443/2019/R/rif., come peraltro pianamente ribadito, da ultimo, dal Decreto Legge n. 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni, che all'articolo 30, comma 5, sancisce che "...i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti...";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.03.2019 con la quali sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2019 valide anche per l'anno 2020 in base alla vigente normativa in quanto non adottata nessuna delibera tariffaria nel corso dell'anno 2020;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 20 del 29.04.2014, modificato con DCC n. 7 del 26.04.2016 e come modificato da ultimo dalla deliberazione di C.C. approvata in data odierna;

**VISTA** la determina nr. 89 del 04/06/2021 dall'oggetto: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art. 37 c.1. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 della Legge 120/2020 per la stesura del PEF 2021 e relativa relazione di accompagnamento, documento di validazione, supporto per la simulazione delle tariffe, e ulteriori adempimenti per l'applicazione della Tariffa Rifiuti e per la Trasparenza secondo la Delibera n. 444, il tutto secondo le indicazioni di ARERA e validazione redatta da un soggetto terzo di una ditta esterna esperta nel settore, che ha trasmesso il Piano finanziario Validato nonché relativa relazione;

**CONSIDERATO CHE** in sede di approvazione delle tariffe viene approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castelbaldo e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal dott. Gianangelo Ing. Pessina Via Della Clementina, 7 - 24125 Bergamo, il quale espone un costo complessivo di Euro 173.768,00 (al lordo delle detrazioni della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad Euro 715,65), di cui parte variabile pari a € 57.730,00 e parte fissa pari a € 115.322,00, al

lordo del contributo MIUR;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura corrispettiva/tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata ai criteri contemplati nel vigente regolamento;

**PRESO ATTO** inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto "della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**Si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:**

La votazione a scrutinio palese dà il seguente risultato:

Favorevoli all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) **di approvare** l'allegato piano finanziario nonché relazione di validazione;
- 2) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, in base al vigente regolamento;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 7) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 8) **di dichiarare**, con separata votazione unanime/con voti favorevoli all'unanimità, espressa in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)*

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

*Castelbaldo, lì 23-07-2021*

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Bottaro Renzo**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E DI  
RAGIONERIA**

*(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)*

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

- Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.

*Castelbaldo, lì 23-07-21*

**Il Responsabile di Ragioneria  
F.to Bottaro Renzo**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to BERNARDINELLO RICCARDO

Il Segretario verbalizzante  
F.to Mariani Antonella

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Bottaro Renzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelbaldo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Mariani Antonella